



Circolare n.266

Prot.n. 1198 del 14.11.2018

RINNOVO CONVENZIONE DPC

Dopo lungo e articolato confronto con Regione Lombardia, con la DGR 796/2018 (Allegato 1), è stata rinnovata la convenzione per la Distribuzione Per Conto dei farmaci, che presenta molte novità, di cui di seguito si riportano le principali:

- dal 1° dicembre 2018, le remunerazioni per la distribuzione di farmaci DPC passano dalle attuali 4 fasce ad un unico importo, come già previsto nel resto d'Italia:
 - farmacie non disagiate: € 7,00 (+ IVA) a confezione, di cui € 1,35 a favore della Distribuzione Intermedia;
 - farmacie disagiate: € 9,00 (+ IVA) a confezione, di cui € 1,35 a favore della Distribuzione Intermedia;
- per i farmaci ex-Osp 2 resta invariata la remunerazione, uguale per tutte le farmacie, ossia € 6,00 (+ IVA) a confezione, di cui €1,35 a favore della Distribuzione Intermedia;
- è stato alzato il tetto di fatturato SSN utile per determinare se una farmacia è disagiata, passando da € 387.342,67 ad € 450.000,00;
- l'accordo dura 5 anni, invece degli usuali 3;
- è stato stabilito un chiaro impegno a valutare la possibilità che nella distribuzione per conto si verifichi sostanzialmente la cessione di contratto, con grossi benefici fiscali per Regione e ricadute positive per le farmacie;
- è stata scritta per la prima volta una chiara volontà di Regione di far erogare alle farmacie anche il primo ciclo di terapia, che oggi normalmente viene erogato direttamente dalle ASST, anche alla luce dell'analisi dei consumi dei farmaci erogati in fase di dimissione ospedaliera;
- la lista dei farmaci distribuiti in DPC rimane invariata fino all'entrata in funzione della modalità di "cessione di contratto", comunque almeno fino al 30 giugno 2019;
- viene nuovamente rimarcato il ruolo e l'importanza delle farmacie nell'ambito del progetto regionale di presa in carico dei pazienti cronici, stabilendo che *"considerando l'elevata capillarità delle farmacie e il contenuto del presente accordo, nell'ambito del progetto regionale di presa in carico del paziente cronico, in aggiunta a quanto previsto dalla DGR 6551/2017, Regione Lombardia ribadisce che nulla cambia per la distribuzione del farmaco, in quanto le farmacie sono il primo presidio territoriale deputato all'erogazione del farmaco in base al DPR 371/98 e al TULS. Inoltre, sempre nell'ambito del progetto regionale di presa in carico del paziente cronico, alla luce delle positive esperienze sul territorio, viene ulteriormente normato il ruolo delle farmacie nel protocollo di cui all'Allegato D"*;
- entro tre mesi verrà sottoscritto un accordo regionale per le attività remunerate di screening del colon retto;
- entro un mese verrà rinnovato l'accordo per l'erogazione dei presidi ai pazienti diabetici;



- entro tre mesi verrà sottoscritto un accordo regionale per la distribuzione remunerata dei vaccini ai MMG e PLS;
- è stato previsto una impegno a valutare modelli uniformi per l'erogazione di alimenti a pazienti nefropatici ai sensi dei nuovi LEA;
- entro tre mesi verranno tariffati i servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito della farmacia dei servizi, e nel modello lombardo di presa in carico dei pazienti cronici.

Di seguito si riporta il testo dell'Allegato B) riportante le procedure uniformi di spedizione e controllo delle ricette di farmaci in DPC, dove vengono evidenziate le modifiche più importanti per le farmacie.

Le procedure di dispensazione seguono le medesime condizioni previste per le ricette spedite in regime SSN e sono vincolanti per tutte le ATS lombarde.

1. Le scorte di farmaci acquistati dalle farmacie, qualora riguardino nuovi prodotti inseriti nell'Allegato A, possono essere dispensati fino ad esaurimento, con idonea annotazione, a cura del farmacista, sulla ricetta.
2. La farmacia è autorizzata a spedire una ricetta contenente farmaci compresi nell'Allegato A nel canale convenzionale, annotandone la causa sulla ricetta stessa, esclusivamente nei seguenti casi:
 - ✓ urgenza motivata;
 - ✓ documentate e motivabili esigenze cliniche dichiarate dal prescrittore;
 - ✓ blocco connettività SISS (segnalando il numero di ticket fornito dal provider);
 - ✓ irreperibilità del farmaco, quando non disponibile presso almeno 2 grossisti, annotando sulla ricetta gli estremi della notifica prodotta da WebDpc; nel caso in cui la carenza fosse già documentata nelle precedenti 24 ore il farmacista annoterà sulla ricetta i precedenti estremi di notifica del mancante;
 - ✓ ricette contenenti contemporaneamente medicinali compresi nell'Allegato A o C e farmaci non oggetto di DPC (in questo caso senza apposita annotazione sulla ricetta).
3. **Le ricette dovranno essere fatturate entro 60 giorni dal giorno di spedizione;** successivamente a tale termine, le ricette non saranno più fatturabili e pertanto non verrà riconosciuta la remunerazione di servizio alla farmacia.
4. Di seguito si riportano le casistiche di contestazione e le relative procedure:
 - a) smarrimento di confezioni ordinate tramite Web-DPC: addebito del solo costo di acquisto del farmaco sostenuto dall'ATS Capofila, fatta salva remunerazione di servizio;
 - b) smarrimento della ricetta con farmaci ordinati tramite WebDpc: addebito del costo di acquisto del farmaco più remunerazione del valore di servizio, fatta salva autocertificazione del paziente che attesta il ricevimento del farmaco;
 - c) spedizione della ricetta o consegna del farmaco oltre la sua validità temporale (la spedizione può essere differita al primo giorno lavorativo



- successivo, oltre il termine di validità, per comprovati motivi legati alla procedura della distribuzione per conto): addebito solo quota servizio;
- d) rinvenimento o restituzione dal paziente di farmaci difettosi, inutilizzabili o danneggiati: nessun addebito alla farmacia, restituzione del farmaco al grossista tramite WebDpc e inserimento della motivazione in WebDpc;
 - e) consegna al paziente di farmaco errato: addebito della quota di servizio, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità in capo alla farmacia e procedura di segnalazione da parte dell'ATS;
 - f) qualsiasi ricetta redatta su modulo di Regione Lombardia, anche ad assistito non iscritto all'SSR lombardo: nessun addebito;
 - g) ricette prive di formula leucocitaria: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all'ASL;
 - h) ricette prive di nota AIFA: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all'ATS (per nota AIFA errata, nessun addebito alla farmacia);
 - i) ricetta spedita in Dpc, ma tariffata come farmaceutica convenzionata: addebito del valore della ricetta, fatto salvo il riconoscimento del servizio dovuto per Dpc;
 - j) ricetta con codici ricettario diversi dai codici riportati in fattura: nessun addebito;
 - k) se il distributore intermedio ha emesso un DDT, la farmacia non può annullare la prenotazione, prima dell'annullamento del DDT da parte del distributore intermedio;
 - l) in caso di mancato ritiro del farmaco in farmacia, alla scadenza della ricetta, il farmacista deve restituirlo il prima possibile al distributore intermedio;
 - m) ricette prive di fustelli: entro 30 giorni dalla contestazione, la farmacia ha la facoltà di presentare un'autocertificazione di avvenuta erogazione in aggiunta alla dichiarazione del paziente di avvenuta ricezione del farmaco, con conseguente mancato addebito; decorso il termine di 30 giorni, le ricette verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all'ASL.
5. Tutto quanto non esplicitamente previsto dai punti precedenti, anche in base a quanto previsto dal DPR 371/98, sarà oggetto di disamina da parte della CFA.

Cordiali saluti.

Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli